

Proponente: 45.C
Proposta: 2023/1403
del 17/08/2023



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 857
del 17/08/2023

U.D.P. AMBIENTE, ENERGIA, SOSTENIBILITA'

Dirigente: MELLONI D.ssa Elena

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.50 DEL D.LGS
36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CURA, CUSTODIA
E MANTENIMENTO DI CANE PERICOLOSO**

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.50 DEL D.LGS 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO DI CANE PERICOLOSO

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale - ID n. 188 del 20/12/2022 – con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023 – 2025 e i relativi allegati, tra cui la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- la Deliberazione di Giunta Comunale – ID n. 2 del 12/01/2023 – con la quale è stato approvato il “Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 – Assegnazione risorse finanziarie per macro obiettivi ai sensi dell’art. 169, commi 1 e 2, del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale - ID n. 2023/74 del 17/04/2023 - immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e relativi allegati";
- la Deliberazione di Giunta Comunale - ID n. 55 del 07/03/2023 - con la quale sono state approvate le modifiche alla macro-struttura organizzativa dell’Ente – “Area sviluppo territoriale” a valere dal 01/04/2023, che individua l’Arch. Elena Melloni, quale Dirigente del Servizio “Qualità e Sostenibilità della Città Pubblica” e conferisce *ad interim*, della U.OC. “Unità di Progetto, Ambiente, Energia e Sostenibilità”, con assegnazione del progetto di cui all’oggetto, nel proprio PEG 2023;
- la L. n. 281 del 14/08/1991, “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”, all’art. 1, comma 1 e la L.R. Emilia-Romagna n. 27 del 07/04/2000, “Norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”, all’art. 1, comma 1, sanciscono l’applicazione del principio della tutela degli animali da affezione, la condanna degli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente;
- ai sensi dell’art. 4, comma 1, della sopra richiamata L. n. 281/1991, e s.m.i., i Comuni devono provvedere alla gestione del randagismo, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale;
- la L.R. Emilia-Romagna n. 27/2000, e s.m.i., recependo la sopraccitata normativa, ha individuato con precisione le competenze istituzionali dei Comuni in materia di tutela e di controllo della popolazione canina e felina al fine di prevenirne il randagismo;
- la L.R. Emilia-Romagna n. 27 del 07/04/2000, all’art. 1, comma 2, stabilisce che i Comuni, le Province, le Aziende Unità Sanitarie Locali, la Regione, con la collaborazione delle associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro, attuino, ognuno nell’ambito delle proprie competenze, interventi ai fini di cui sopra;
- la L.R. Emilia-Romagna n. 27 del 07/04/2000, all’art. 2, stabilisce che i Comuni devono provvedere a “realizzare o risanare le strutture pubbliche di ricovero per cani ed eventualmente gatti;
- la L.R. Emilia-Romagna n. 27 del 07/04/2000, all’art. 16, comma 1, lett. a), b) e c), affida ai Comuni, singoli o associati, il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti agli artt. 86 e 87 del Regolamento di Polizia veterinaria e dei cani catturati, per il tempo necessario alla loro restituzione ai legittimi proprietari, o di quelli per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari o l’affidamento ad eventuali richiedenti;
- l’All. A alla Deliberazione di Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1302/2013 prevede, all’art. 3.4, tra i requisiti strutturali e funzionali delle strutture di ricovero e custodia per cani, che nel reparto permanente debbano essere presenti “box singoli per soggetti sociopatici gravi pari al 2% minimo del totale della potenzialità recettiva, provvisti di sistemi di separazione dell’animale, azionabili dall’esterno, che consentano le operazioni di pulizia, manutenzione, ecc. in condizioni di sicurezza”.

Considerato che:

- il Comune di Reggio Emilia è proprietario di una struttura adibita a canile e gattile, sita in Via Felesino n. 4/a, comprensiva di un reparto sanitario, adibito al ricovero temporaneo ed un ricovero ordinario destinati agli animali recuperati perché randagi o vaganti, feriti o incidentati o accolti perché oggetto di abbandono o rinuncia di proprietà o per disposizione dell'Autorità sanitaria o amministrativa o giudiziaria;
- con nota del Dirigente Medico- Veterinario- Veterinario Ufficiale dell'Azienda USL de 21/09/2021 in atti al PG n° 2021/202713 la struttura del canile di Reggio Emilia non dispone di box idonei per soggetti sociopatici ai sensi degli art 3.4 dell'All. A alla Deliberazione di Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1302/2013, (All. A);

Preso atto che:

- il Dipartimento di Sanità Pubblica Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Reggio Emilia con nota in atti al PG n. 2023/129869 del 17/05/2023 ha chiesto al Comune l'emanazione di provvedimento contingibile ed urgente nei confronti del sig. M. M. affinché provveda ad eseguire gli interventi necessari a tutela della salute dei residenti degli appartamenti attigui (All. B);
- con la stessa nota in atti al PG n. 2023/129869 del 17/05/2023 (All. B) e successiva nota PG 2023/139726 del 31/05/2023 a firma del Veterinario Ufficiale del Dipartimento di Sanità Pubblica Servizio Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda USL di Reggio Emilia è stato chiesto al Comune l'emanazione di provvedimento contingibile ed urgente nei confronti del sig. M. M., in qualità di proprietario del cane con microchip n°380260101368548 affinché vengano garantite le esigenze sanitarie, etologiche e di benessere specie-specifiche di quest'ultimo e di tutelare l'incolumità fisica di terzi messa in pericolo soprattutto dal soggetto suddetto e dalla scarsa capacità del sig. M. M. di gestire il suddetto cane (All. C);
- con Ordinanza Sindacale R.U.O.S. 33 del 06/06/2023, il Sindaco ordina al sig. M. M. di trasferire la proprietà del cane con microchip 380260101368548, adempiendo a quanto richiesto dal Dipartimento di Sanità Pubblica Servizio Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda USL di Reggio Emilia (All. D);
- durante i sopralluoghi effettuati presso l'abitazione del sig. M. M. il cane maschio adulto con microchip 380260101368548 è risultato particolarmente aggressivo come anche refertato dai veterinari che hanno avuto modo di osservarlo (All. B);

Considerato che:

- al fine di continuare a garantire l'incolumità pubblica e personale del sig. M. M., quindi, l'Amministrazione ha contattato la ditta individuale "BIGI MARA" ("La Quiete"), la quale ha confermato la disponibilità a fornire il servizio di custodia e mantenimento del cane pericoloso oggetto del presente atto fino al 31/12/2023 al costo complessivo di Euro 1.960,00, oltre IVA, preventivo in atti con PG 2023/196627 (All. E);
- è stato richiesto l'ausilio di un veterinario per procedere alla sedazione dello cane al momento del recupero vista la sua certificata pericolosità. Ha risposto alla richiesta il dott. Bonacini Marco che ha presentato un preventivo pari a € 150,00 oltre cassa e IVA, acquisito agli atti con PG 2023/181608 (All. F).

Dato atto che:

- alla luce dell'istruttoria svolta l'importo della fornitura/servizio è inferiore a 140mila euro;
- visto l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00), per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del Dlgs n.36/2023;

Considerato che:

- occorre procedere ad affidare l'appalto relativo al servizio di:
 - a) custodia e mantenimento di cane pericoloso dell'importo di € 1.960,00 IVA esclusa
 - b) intervento di visita domiciliare con effettuazione di teleanestesia al cane sopracitato dell'importo di € 150,00 oltre cassa e IVA;
- l'art. 50, comma 1, let. b del Dlgs n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è l'Arch. Elena Melloni – Dirigente dell'U.d.P. Ambiente, Energia, Sostenibilità;
- il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90;

Vista l'istruttoria a cura del RUP che ha verificato che non sussistono convenzioni stipulate da CONSIP o da soggetti aggregatori regionali ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative alla fornitura/servizio di cui trattasi e che l'oggetto del presente affidamento non ricade tra le categorie merceologiche per le quali gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni CONSIP, o degli altri soggetti aggregatori (art. 1, comma 7, del d.l. 95/2012, art. 9, comma 3, del d.l. 66/2014, come individuate dai d.P.C.M. del 2016 e del 2018);

Ritenuto di poter procedere senza l'utilizzo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione, in ottemperanza del comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) con il quale è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha innalzato la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 Euro.

Dato atto che gli operatori economici hanno documentato esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni in oggetto.

Visto l'esito dell'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del Dlgs n.36/2023, che ha consentito di individuare quali soggetti affidatari i seguenti operatori economici:

a) Bigi Mara (La Quiete) PI. 02675730358, con sede a Castelnovo di Sotto in via Claudia 73/a che si è dichiarata disponibile ad eseguire il servizio e ha presentato il preventivo di € 1.960,00 oltre IVA che si

ritiene congruo e conveniente per l'amministrazione in relazione alle attuali condizioni del mercato; ha inoltre dichiarato che il contratto applicato ai propri dipendenti è quello del settore COMMERCIO;

b) Bonacini Marco PI. 01549580353, con sede a Reggio Emilia in via Strozzi 31 che si è dichiarato disponibile ad eseguire il servizio e ha presentato il preventivo di € 150,00 oltre cassa e IVA che si ritiene congruo e conveniente per l'amministrazione in relazione alle attuali condizioni del mercato;

Visto l'art. 49, comma 6 del D.Lgs 36/2023 che prevede che per affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000 è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione.

Dato atto:

- della adeguatezza del contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto;

- che sono stati acquisiti i seguenti SMART CIG:

Bigi Mara Z2D3B96669

Bonacini Marco ZB33C2B4CA

tramite il sistema SIMOG presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

- che, ai sensi dell'art.106 del Dlgs n.36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria;

- che il RUP ha provveduto a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del Dlgs n.36/2023;

- che gli operatori economici hanno autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà l'assenza di cause di esclusione automatica ai sensi dell' art. 94 e delle cause di esclusione non automatiche ai sensi dell'art. 95 del D.lgs 36/2023;

- per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro: che la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano estratte sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione (cfr. Circolare Segretario PG. 182293 del 14/07/2023);

- che, ai sensi dell'art. 52 comma 2, quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 5 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia, il presente affidamento sarà perfezionato dopo l'emissione del relativo buono d'ordine con scambio di corrispondenza contenente il buono d'ordine, controfirmato per accettazione sulla base di quanto riportato nel preventivo.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visti:

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il D.Lgs. 36/2023
- il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti

DETERMINA

1. di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente provvedimento;
2. di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n.36/2023 ai seguenti operatori economici:
 - a) Bigi Mara (La Quiete) PI. 02675730358, con sede a Castelnovo di Sotto in via Claudia 73/a per il servizio di custodia e mantenimento di cane pericoloso fino al 31.12.2023 per un importo complessivo di € 2.391,20 IVA compresa;
 - b) Bonacini Marco PI. 01549580353, con sede a Reggio Emilia in via Strozzi 31 per il servizio di visita domiciliare con effettuazione di teleanestesia per un importo complessivo di €186,66 cassa ENPAV e IVA compresa;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 2.577,86 con imputazione alla Missione 09 – Programma 02 – Titolo 1, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare, ex artt. 5 e 6 del D.Lgs 118/2011, come modificato dal D.Lgs 126/2014: 1.03.02.99.999 del Bilancio 2023-2025, annualità 2023, al Capitolo 27955 denominato "Prestazioni di servizio per tutela ambientale", codice progetto/prodotto 2023_PD_4521 "TUTELA ANIMALI", centro di costo 0190; Codice Modalità di gestione Conto annuale: 002;
4. di dare atto che i CIG assegnati alle ditte sono i seguenti:
 - Mara Bigi CIG: Z2D3B96669
 - Bonacini Marco ZB33C2B4CA;
5. di dare atto che gli affidatari sono soggetti all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n° 136/2010 ed è pertanto tenuti a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 5 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia, il presente affidamento sarà perfezionato dopo l'emissione del relativo buono d'ordine con scambio di corrispondenza contenente il buono d'ordine, controfirmato per accettazione sulla base di quanto riportato nel preventivo;
7. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate in ordine alla regolarità formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dalla normativa relativa all'obbligo della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti;

8. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D.Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012;
9. di disporre l'invio al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
10. di attestare che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente
Arch. Elena Melloni